

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1799 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 136, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire a coloro che sono soggetti agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione.
- (2) L'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che sia determinato, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), a quali classi di merito di credito di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da una ECAI («associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (3) Alcuni termini e concetti analoghi utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. «Valutazione del merito di credito» è un termine utilizzato nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI, sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distinguono chiaramente tra questi due concetti con l'utilizzo rispettivamente dei termini «categoria di rating» e «rating del credito». Per evitare confusione, data la necessità di fare riferimento a questi due concetti separatamente, e data la complementarità dei due regolamenti, è opportuno utilizzare la terminologia del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto più specifica.
- (4) Dato che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 autorizza l'utilizzo di rating del credito a fini regolamentari da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento solo se emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate o certificate in conformità al medesimo regolamento, è auspicabile che l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda le valutazioni del merito di credito che soddisfano la definizione di «rating del credito» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Inoltre, dato che a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013 è necessario stabilire un'associazione per tutte le ECAI, la cui definizione include, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del medesimo regolamento, anche i rating del credito emessi dalle banche centrali esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009, è opportuno che l'associazione tra le categorie di rating delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda anche i rating del credito in questione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 vieta l'uso di rating del credito per talune classi di attività (come le azioni) nel quadro del metodo standardizzato. Pertanto, per quanto riguarda le valutazioni degli organismi di investimento collettivo (OIC) a reddito fisso, solo quelle che dipendono esclusivamente dalla qualità creditizia delle attività sottostanti dovrebbero essere interessate dall'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- (5) L'associazione ha l'obiettivo di assegnare in modo appropriato i fattori di ponderazione del rischio previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 alle categorie di rating di una ECAI. Pertanto, dovrebbe essere in grado di individuare non soltanto le differenze relative di rischio, ma anche i livelli assoluti di rischio di ciascuna categoria di rating, garantendo livelli adeguati di capitale secondo il metodo standardizzato.
- (6) Data l'ampia gamma di metodologie utilizzate dalle ECAI, l'obiettività e la coerenza della metodologia di associazione sono aspetti fondamentali per garantire condizioni di parità per gli enti, nonché l'equità di trattamento per le ECAI. Per tale motivo, in sede di elaborazione delle norme sull'uso di fattori quantitativi e qualitativi e sul loro raffronto con il parametro di riferimento, è necessario basarsi sul quadro normativo precedente, ossia la parte 3 degli «Orientamenti riveduti sul riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito», del 30 novembre 2010, al fine di garantire una transizione agevole verso l'associazione di cui al presente regolamento. Ciò garantirebbe altresì la coerenza con le norme internazionali in questo settore presentate nell'allegato 2 di «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006.
- (7) Le definizioni di default utilizzate dalle ECAI possono differire da quella di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, aspetto di cui tengono conto il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, per garantire che il livello complessivo del capitale necessario per le esposizioni con rating esterno non subisca modifiche, è opportuno utilizzare, per la definizione di default ai fini del presente regolamento, le tipologie di eventi qualificati come default usate per la calibratura del parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) L'associazione dovrebbe essere intesa come la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali. È pertanto opportuno considerarla un concetto autonomo rispetto a quello che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a fornire sotto forma di relazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 per consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating del credito emessi in relazione a una determinata entità valutata. Sempre ai fini del presente regolamento, il termine «associazione» non fa riferimento ad associazioni elaborate nell'ambito di altri quadri, quali il quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia, poiché esse potrebbero essere basate su diverse metodologie e definizioni.
- (9) È opportuno procedere a un'associazione distinta per ogni serie pertinente di categorie di rating («scala di rating»). Quando la scala di rating di una ECAI è la stessa per tutte le classi di esposizione, è opportuno che l'associazione non subisca variazioni al fine di garantire la differenziazione delle ponderazioni del rischio in tutte le classi di esposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 575/2013. Se una ECAI ha diverse scale di rating, ai fini dell'associazione è auspicabile che si tenga conto della relazione che la ECAI instaura tra di esse.
- (10) I rating non richiesti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (CE) n. 1060/2009 dovrebbero essere presi in considerazione nell'associazione delle valutazioni di una ECAI se tali rating possono essere utilizzati a fini regolamentari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se l'Autorità bancaria europea (ABE) ha confermato che essi non differiscono per qualità dai rating del credito richiesti della stessa ECAI, conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Per determinare un'associazione dovrebbero essere utilizzati indicatori sia quantitativi che qualitativi, tenendo conto dei fattori qualitativi in un secondo momento, se e quando necessario e, in particolare, quando i fattori quantitativi non sono adeguati. Di conseguenza, i fattori qualitativi dovrebbero aiutare a rivedere, correggere e migliorare un'associazione iniziale determinata sulla base dei fattori quantitativi, qualora tale riesame risulti giustificato e necessario. Tale approccio in due fasi è necessario per contribuire a determinare un'associazione obiettiva e per assicurare che essa rappresenti effettivamente la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali.
- (12) Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, dovrebbe essere attenuata la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione, che dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 24).

- (13) Il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dovrebbe essere considerato il fattore quantitativo più rappresentativo, e dovrebbe essere calcolato a partire dai dati sui default corrispondenti a tali elementi. Se non sono disponibili dati sufficienti sui default corrispondenti a tali elementi, è comunque opportuno stimare il tasso di default in base al parere della ECAI interessata e di qualsiasi indicazione di default associata agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating oggetto della determinazione dell'associazione.
- (14) Il calcolo del tasso di default dovrebbe soddisfare determinati requisiti per garantirne la comparabilità tra le ECAI. Per esempio, dovrebbe essere misurato su un arco di tempo di tre anni per consentire l'osservazione di un numero significativo di default quando il rischio è estremamente basso e dovrebbe contabilizzare i ritiri per evitare una sottovalutazione del rischio. Inoltre, esso non dovrebbe includere né i rating del settore pubblico né i rating delle emissioni, data la scarsità di default per il primo tipo di rating, e per evitare che, in caso di utilizzo del secondo tipo di rating, il tasso di default sia falsato dagli emittenti con un numero maggiore di emissioni.
- (15) I tassi di default dovrebbero essere calcolati per ciascuna categoria di rating, per quanto possibile per un periodo di osservazione di lungo e di breve termine. Il tasso di lungo termine dovrebbe fornire la base per l'associazione, mentre il tasso di breve termine dovrebbe fungere da allarme preventivo in caso di un eventuale aumento o di una diminuzione del livello di rischio della categoria di rating. Se il numero di rating del credito disponibili non è sufficiente, è opportuno calcolare soltanto il tasso di default di lungo termine a causa dell'elevato grado di incertezza che caratterizza il calcolo dei tassi di default di breve termine. In questo caso, un potenziale aumento del livello di rischio della categoria di rating dovrebbe essere segnalato dai fattori qualitativi.
- (16) La definizione di default stabilita dalla ECAI per calcolare il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è un elemento chiave del processo di determinazione dell'associazione. Una definizione di default più rigorosa può generare tassi di default superiori rispetto ad altre definizioni di default meno rigorose. Di conseguenza, è auspicabile stimare l'impatto della definizione di default sul calcolo del tasso di default al fine di garantire un'associazione accurata.
- (17) Quando sono disponibili soltanto dati limitati sui default, ai fini dell'associazione è opportuno tener conto dell'orizzonte temporale considerato in una categoria di rating per garantire coerenza tra le ECAI. Pertanto, quando si sceglie un orizzonte a breve termine, alcuni elementi potrebbero presentare un certo livello di rischio. Tuttavia, gli stessi elementi potrebbero presentare un livello di rischio notevolmente diverso se valutati per il periodo di tre anni scelto per il calcolo del tasso di default. È opportuno riconoscere questo fattore e tenerlo in debito conto nel processo di determinazione dell'associazione.
- (18) Il significato della categoria di rating e la sua posizione relativa nella scala di rating dovrebbero essere di particolare utilità quando non vi è alcun fattore quantitativo disponibile ed è nota l'associazione della categoria di rating adiacente ad una determinata classe di merito. A tal fine, i livelli di qualità creditizia dovrebbero essere caratterizzati da aspetti quali la capacità dell'emittente di adempiere ai suoi obblighi finanziari, la sensibilità alla situazione economica o la vicinanza alla situazione di default.
- (19) È altresì opportuno tenere conto dei fattori di rischio generale degli elementi cui è stata assegnata una categoria di rating. La dimensione e il grado di diversificazione delle attività degli elementi cui viene assegnata una categoria di rating dovrebbero essere considerati tra gli indicatori pertinenti del loro profilo di rischio sottostante. Dovrebbe anche essere possibile considerare come fattori qualitativi altre misure del merito creditizio assegnate a elementi della stessa categoria di rating, al fine di disporre di informazioni supplementari riguardanti il comportamento della categoria di rating interessata in materia di default. La pertinenza, l'obiettività e l'affidabilità delle diverse misure del merito creditizio dovrebbero essere attentamente analizzate prima di applicarle ai fini dell'esercizio di associazione.
- (20) Per garantire la coerenza con le norme internazionali, è opportuno utilizzare, nell'esercizio di associazione, i parametri di riferimento dei tassi di default nel lungo e nel breve periodo forniti dal documento «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006. Tuttavia, è auspicabile predisporre norme più dettagliate per tener conto della varietà delle ECAI che operano attualmente nel mercato dell'UE, i cui tassi di default possono differire in modo significativo dallo schema delle ECAI internazionali sottostante all'attuale parametro di riferimento. Più concretamente, il parametro di riferimento di lungo termine dovrebbe essere definito in termini di intervalli per tener conto del fatto che una serie di valori può essere compatibile con ciascuna classe di merito di credito.
- (21) Una categoria di rating dovrebbe essere inizialmente attribuita ad una classe di merito di credito in base al raffronto del tasso di default di lungo termine con il parametro di riferimento di lungo termine e le informazioni fornite dai fattori qualitativi.

- (22) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno riesaminare con regolarità l'adeguatezza dell'associazione poiché il tasso di default di lungo termine può cambiare e diventare rappresentativo di un'altra classe di merito del credito. A tal fine, i recenti tassi di default di breve termine riscontrati all'interno di una categoria di rating dovrebbero essere regolarmente raffrontati con i relativi parametri di riferimento di breve termine (livelli di «monitoraggio» e di «intervento»). Il superamento dei parametri di riferimento di breve termine per due anni consecutivi potrebbe indicare un indebolimento dei criteri di valutazione, il che potrebbe significare che il nuovo tasso di default di lungo termine sottostante sia rappresentativo di una classe di merito creditizio meno favorevole. Questo segnale avrebbe maggiore pertinenza se venisse superato il livello di intervento, piuttosto che il livello di monitoraggio. In particolare, un unico elemento in stato di default associato alle categorie di rating più elevato potrebbe comportare il riesame dell'associazione assegnata alla singola ECAI che ha valutato quell'elemento.
- (23) Laddove necessario, dovrebbero essere presentati progetti di norme tecniche di attuazione riveduti per includere le ECAI di recente costituzione nella determinazione dell'associazione.
- (24) Dato che è sempre prescritta la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario monitorare i risultati delle determinazioni delle associazioni su base continuativa.
- (25) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato congiuntamente alla Commissione dall'ABE, dall'ESMA e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «Autorità europee di vigilanza» — AEV).
- (26) Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica dopo tre anni di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.
- (27) Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, è opportuno modificare il progetto di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più nuove a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore di una nuova associazione automaticamente nel 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.
- (28) L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; nonché il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

FATTORI QUANTITATIVI, FATTORI QUALITATIVI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Fattori quantitativi

Articolo 1

Fattori quantitativi dell'associazione di una categoria di rating

I fattori quantitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i tassi di default di breve e di lungo termine associati agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating di cui agli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Elementi utilizzati per il calcolo dei fattori quantitativi

Il calcolo dei tassi di default di cui all'articolo 1 per ciascuna categoria di rating è effettuato unicamente sulla base di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dall'agenzia di valutazione del merito di credito (ECAI) oggetto della determinazione dell'associazione, qualora gli elementi soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) appartengono ai «rating di società» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2, e sono assegnati in base all'emittente;
- b) è assegnato loro uno dei seguenti rating:
 - i) un rating di credito richiesto;
 - ii) un rating di credito non richiesto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sezione 1

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Articolo 3

Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili

1. Ai fini del calcolo del tasso di default di breve termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dall'ECAI per la quale l'associazione è in corso di determinazione è considerato sufficiente se gli elementi soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono sufficienti per quanto riguarda il profilo di rischio percepito della categoria di rating, considerando come indicatore il numero di elementi corrispondente all'inverso del parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine associato alla categoria di rating di cui all'articolo 14, lettera a);
- b) sono rappresentativi dell'insieme più recente di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating.

2. Ai fini del calcolo del tasso di default di lungo termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione è considerato sufficiente se sono disponibili almeno i 10 tassi di default di breve termine più recenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Tassi di default di breve termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i tassi di default di breve termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 5.

2. I tassi di default di breve termine di una categoria di rating sono calcolati su un periodo di tempo di 3 anni sotto forma di un rapporto in cui:

- a) il denominatore è il numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale;
- b) il numeratore è il numero di elementi di cui alla lettera a) che hanno dato luogo a default prima della fine dell'orizzonte temporale.

3. Gli elementi ritirati prima della fine dell'orizzonte temporale e non in stato di default contribuiscono soltanto al denominatore dei tassi di default di breve termine di cui al paragrafo 2, lettera a), con una ponderazione pari al 50 %. Qualsiasi elemento per il quale esistono prove che è stato ritirato prima del verificarsi del default è considerato un elemento in stato di default.

4. Gli elementi sono considerati elementi in stato di default da inserire al numeratore di cui al paragrafo 2, lettera b), quando una delle seguenti tipologie di evento ha avuto luogo:

- a) una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali che potrebbero causare in futuro il mancato o ritardato pagamento di oneri relativi al servizio del debito previsti dal contratto;
- b) un mancato o ritardato pagamento di interessi o di capitale previsto dal contratto, a meno che i pagamenti siano effettuati entro un periodo di tolleranza consentito per contratto;
- c) uno scambio a perdere (*distressed exchange*) se l'offerta implica che l'investitore riceverà un valore inferiore a quello promesso dai titoli originari;
- d) l'entità valutata è sottoposta a una forma significativa di vigilanza regolamentare a causa della sua situazione finanziaria.

5. I tassi di default di breve termine sono calcolati per ciascun insieme disponibile di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating per periodi semestrali a partire dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno.

Articolo 5

Tassi di default di lungo termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, i tassi di default di lungo termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 4.

2. Il tasso di default di lungo termine è calcolato come la media ponderata di almeno 20 dei tassi di default di breve termine più recenti calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. Se i tassi di default di breve termine disponibili coprono un periodo più lungo e sono pertinenti, per questo periodo più lungo si utilizzano i tassi di default di breve termine. Nel caso in cui siano disponibili meno di 20 tassi di default di breve periodo calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si procede alla stima dei tassi di default di breve termine che mancano per arrivare ai 20 tassi di default di breve termine.

3. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, i tassi di default di breve termine calcolati ai sensi dell'articolo 4 comprendono il periodo di recessione più recente. Questo periodo di recessione copre un semestre o più di tassi di crescita negativi dei prodotti interni lordi delle principali aree geografiche di riferimento degli elementi valutati.

4. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i tassi di default di breve termine, calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono ponderati in base al numero di elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
- b) i tassi di default di breve termine stimati sono ponderati in base alle stime del numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale.

Le ponderazioni garantiscono una rappresentazione adeguata degli anni con recessione e senza recessione di un ciclo economico completo.

Sezione 2

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito*Articolo 6***Elementi utilizzati e tasso di default di lungo termine di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito**

Se non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito di cui all'articolo 3, il calcolo del tasso di default di lungo termine specificato all'articolo 1 è effettuato secondo le due disposizioni seguenti:

- a) esso si basa sulla stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI, associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) la stima di cui alla lettera a) è completata con il numero di elementi che sono incorsi in un default e di quelli che non sono incorsi in un default cui è stata assegnata una categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione.

*CAPO 2***Fattori qualitativi***Articolo 7***Fattori qualitativi dell'associazione di una categoria di rating**

I fattori qualitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i seguenti:

- a) la definizione di default considerata dalla ECAI, come descritta all'articolo 8;
- b) l'orizzonte temporale di una categoria di rating considerato dalla ECAI, come descritto all'articolo 9;
- c) il significato di categoria di rating e la sua posizione nella scala di rating stabilita dalla ECAI, come descritto all'articolo 10;
- d) il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating, come descritto all'articolo 11;
- e) la stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come descritta all'articolo 12;
- f) la relazione stabilita dalla ECAI («associazione interna»), ove disponibile, tra la categoria di rating che viene attribuita, da un lato e, dall'altro, le altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali è già stata determinata un'associazione ai sensi del presente regolamento, come descritta all'articolo 13;
- g) qualsiasi altra informazione pertinente che possa indicare il grado di rischio espresso da una categoria di rating.

*Articolo 8***Definizione di default utilizzata dalla ECAI**

La tipologia di eventi presi in considerazione dalla ECAI per stabilire se un elemento sia in stato di default è confrontata con gli eventi specificati all'articolo 4, paragrafo 4, utilizzando tutte le informazioni disponibili. Quando dal raffronto risulta che non tutte le tipologie di eventi qualificati come default sono state considerate dalla ECAI, i fattori quantitativi di cui all'articolo 1 sono adattati di conseguenza.

*Articolo 9***Orizzonte temporale di una categoria di rating**

L'orizzonte temporale considerato dalla ECAI per l'attribuzione di una categoria di rating fornisce un'indicazione pertinente per sapere se il livello di rischio di tale categoria di rating sia sostenibile nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 10***Significato e relativa posizione di una categoria di rating**

1. Il significato di una categoria di rating stabilita dalla ECAI è fissato in funzione delle caratteristiche della capacità di rispettare gli impegni finanziari, quali emergono dagli elementi cui è stata assegnata tale categoria di rating, e, più in particolare, in funzione del suo grado di sensibilità al contesto economico e del suo grado di vicinanza alla situazione di default.
2. Il significato di una categoria di rating è comparato a quello stabilito per ciascuna classe di merito di credito di cui all'articolo 15.
3. Il significato di una categoria di rating è preso in considerazione congiuntamente alla sua posizione relativa nella scala di rating stabilita dalla ECAI.

*Articolo 11***Merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating**

1. Il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è determinato tenendo conto almeno delle loro dimensioni e del grado di diversificazione settoriale e geografica delle loro attività.
2. Possono essere utilizzate diverse misure del merito creditizio assegnato a elementi della stessa categoria di rating, nella misura opportuna, per integrare le informazioni fornite dai fattori quantitativi di cui all'articolo 1 quando siano affidabili e pertinenti per l'associazione.

*Articolo 12***Stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating**

La stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating è presa in considerazione ai fini dell'associazione, purché sia adeguatamente giustificata.

*Articolo 13***Associazione interna, determinata dalla ECAI, di una categoria di rating**

La corrispondente classe di merito di credito di altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali esiste un'associazione interna ai sensi dell'articolo 7, lettera f), è utilizzata come un'indicazione pertinente del livello di rischio della categoria di rating oggetto dell'associazione.

CAPO 3

Parametro di riferimento e relativi riferimenti*Articolo 14***Parametro di riferimento**

Il parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si distingue in:

- a) un parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 1 dell'allegato I;
- b) un parametro di riferimento del tasso di default di breve termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

*Articolo 15***Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito**

Il significato di riferimento di una categoria di rating corrispondente a ciascuna classe di merito di credito è riportato nell'allegato II.

TITOLO II

TABELLE DI CORRISPONDENZA*Articolo 16***Tabelle di corrispondenza**

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito di cui alla parte terza, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato III.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Parametri di riferimento ai fini dell'articolo 14

Tabella 1

**Parametri di riferimento di lungo termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**

| Classe di merito di credito | Parametro di riferimento di lungo termine | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | Valore medio | Limite inferiore | Limite superiore |
| 1 | 0,10 % | 0,00 % | 0,16 % |
| 2 | 0,25 % | 0,17 % | 0,54 % |
| 3 | 1,00 % | 0,55 % | 2,39 % |
| 4 | 7,50 % | 2,40 % | 10,99 % |
| 5 | 20,00 % | 11,00 % | 26,49 % |
| 6 | 34,00 % | 26,50 % | 100,00 % |

Tabella 2

**Parametri di riferimento di breve termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**

| Classe di merito di credito | Parametri di riferimento di breve termine | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| | Livello di monitoraggio | Livello di intervento |
| 1 | 0,80 % | 1,20 % |
| 2 | 1,00 % | 1,30 % |
| 3 | 2,40 % | 3,00 % |
| 4 | 11,00 % | 12,40 % |
| 5 | 28,60 % | 35,00 % |
| 6 | non pertinente | non pertinente |

ALLEGATO II

Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito ai fini dell'articolo 15

| Classe di merito di credito | Significato della categoria di rating |
|-----------------------------|--|
| 1 | L'entità valutata ha una capacità estremamente/molto forte di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito minimo/molto basso. |
| 2 | L'entità valutata ha una forte capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un basso rischio di credito, pur essendo in qualche modo più sensibile agli effetti sfavorevoli di cambiamenti di circostanze e di condizioni economiche rispetto alle entità cui è stata attribuita la classe di merito di credito 1. |
| 3 | L'entità valutata ha un'adeguata capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito moderato. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o un cambiamento di circostanze hanno una maggiore probabilità di portare a un indebolimento della capacità dell'entità valutata di far fronte agli impegni finanziari. |
| 4 | L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito sostanziale. Essa deve far fronte a notevoli incertezze e all'esposizione a condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli che potrebbero portare ad una capacità inadeguata di onorare gli impegni finanziari. |
| 5 | L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito elevato. Condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli pregiudicheranno probabilmente la capacità o la volontà dell'entità valutata di onorare gli impegni finanziari. |
| 6 | L'entità valutata è attualmente vulnerabile o molto vulnerabile ed è soggetta a un rischio di credito molto elevato, in stato di default o molto vicina al default. Necessita di condizioni commerciali, economiche e finanziarie favorevoli per onorare gli impegni finanziari. |

Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------|
| <i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs |
| Scala di rating per debito a lungo termine | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d |
| Scala di rating riguardante la solidità finanziaria | A++, A+ | A, A- | B++, B+ | B, B- | C++, C+ | C, C-, D, E, F, S |
| Scala di rating per il breve termine | AMB-1+ | AMB-1- | AMB-2, AMB-3 | AMB- 4 | | |
| <i>ARC Ratings SA.</i> | | | | | | |
| Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per emittenti a breve termine | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| Scala di rating per emissioni a breve termine | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| <i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per il lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC/C, D |
| Scala di rating per <i>corporate</i> a breve termine | A++ | A | | B, C, D | | |
| <i>Axesor SA</i> | | | | | | |
| Scala di rating globale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, E |
| <i>BCRA — Credit Rating Agency AD</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine banche | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, D |
| Scala di rating per il lungo termine assicurazioni | iAAA, iAA | iA | iBBB | iBB | iB | iC, iD |
| Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i> | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>) | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|------------|------|---------------|
| Scala di rating per il lungo termine emissioni | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per il breve termine banche | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| Scala di rating per il breve termine <i>corporate</i> | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>) | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| Scala di rating per il breve termine emissioni | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| <i>Banque de France</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale | 3++ | 3+, 3 | 4+ | 4, 5+ | 5, 6 | 7, 8, 9, P |
| <i>Capital Intelligence Ltd</i> | | | | | | |
| Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, RS, SD, D |
| Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | | |
| <i>Cerved Rating Agency SpA.</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i> | A1.1, A1.2, A1.3 | A2.1, A2.2, A3.1 | B1.1, B1.2 | B2.1, B2.2 | C1.1 | C1.2, C2.1 |
| <i>Creditreform Ratings AG</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, D |
| <i>CRIF SpA.</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine globale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, D1, D2 |
| <i>Dagong Europe Credit Rating</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per il lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating del credito per il breve termine | A-1 | | A-2, A-3 | B, C, D | | |

| <i>DBRS Ratings Limited</i> | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------|-------------|------|-------------------|
| Scala di rating per obbligazioni a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine | R-1 H, R-1 M | R-1 L | R-2, R-3 | R-4, R-5, D | | |
| Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri | IC-1 | IC-2 | IC-3 | IC-4 | IC-5 | D |
| <i>European Rating Agency, a.s.</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine | | AAA, AA, A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per il breve termine | | S1 | S2 | S3, S4, NS | | |
| <i>EuroRating Sp. z o.o.</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine globale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| <i>Euler Hermes Rating GmbH</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine globale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, SD, D |
| <i>FERI EuroRating Services AG</i> | | | | | | |
| Scala di rating Feri EuroRating | AAA, AA | A | | BBB, BB | B | CCC, CC, D |
| <i>Fitch Ratings</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, RD, D |
| Obbligazioni di <i>corporate finance</i> — Scala di rating per il lungo termine | AAA AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C |
| Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C |
| Scala di rating per il breve termine | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C, RD, D | | |
| Scala di rating IFS per il breve termine | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C | | |
| <i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine globale | AAA, AA | | A, BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |

| <i>ICAP Group S.A</i> | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|----------------|----------|---------------------|
| Scala di rating per il lungo termine globale | | AA, A | BB, B | C, D | E, F | G, H |
| <i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i> | | | | | | |
| Scala di rating per emittenti a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, LD, D |
| Scala di rating per emissioni a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating per emittenti a breve termine | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, LD, D | | |
| Scala di rating del credito per emissioni a breve termine | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, D | | |
| <i>Kroll Bond Rating Agency</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per il lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating del credito per il breve termine | K1+ | K1 | K2, K3 | B, C, D | | |
| <i>Moody's Investors Service</i> | | | | | | |
| Scala di rating per il lungo termine globale | Aaa, Aa | A | Baa | Ba | B | Caa, Ca, C |
| Scala di rating per fondi obbligazionari | Aaa-bf, Aa-bf | A-bf | Baa-bf | Ba-bf | B-bf | Caa-bf, Ca-bf, C-bf |
| Scala di rating per il breve termine globale | P-1 | P-2 | P-3 | NP | | |
| <i>Standard & Poor's Ratings Services</i> | | | | | | |
| Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, R, SD/D |
| Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, SD/D, R |
| Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi | AAAf, AAf | Af | BBBf | BBf | Bf | CCCf |
| Scala di rating riguardante la valutazione <i>mid market</i> | | MM1 | MM2 | MM3, MM4 | MM5, MM6 | MM7, MM8, MMD |

| | | | | |
|---|------|-----|----------|---------------|
| Scala di rating del credito per emittenti a breve termine | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, R, SD/D |
|---|------|-----|----------|---------------|

| | | | | |
|---|------|-----|----------|---------|
| Scala di rating del credito per emissioni a breve termine | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D |
|---|------|-----|----------|---------|

Scope Ratings AG

| | | | | | | |
|--|---------|---|-----|----|---|---------------|
| Scala di rating per il lungo termine globale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
|--|---------|---|-----|----|---|---------------|

| | | | | |
|--|------|-----|-----|----------|
| Scala di rating per il breve termine globale | S-1+ | S-1 | S-2 | S-3, S-4 |
|--|------|-----|-----|----------|

Spread Research

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----|----|---|---------------|
| Scala di rating per il lungo termine internazionale | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
|---|---------|---|-----|----|---|---------------|

The Economist Intelligence Unit Ltd

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|-----|----|---|---------------|
| Scala di fasce di rating per sovrani | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
|--------------------------------------|---------|---|-----|----|---|---------------|